

Assemblea Straordinaria soci de La Tavola Armonica 3 settembre 2024

Sede dell'Associazione Largo Marzabotto, 3 – Verona
Martedì 3 settembre 2024. Inizio assemblea ore 20:30

Roberto Aere
Claudio Bismara
Gianluigi Franchi
Gaetano Miglioranzì
Marion Furtschegger
Paolo Maggiolo
Luisa Orsolato
Fabrizia Patania

Sara Pieruz
Cristiana Pilotto
Roberto Renzini
Margherita Residori
Ornella Residori
Biancamaria Vesentini
Roberto Zecca
Chiara Zocca

Assenti: nessuno

Soci dimissionari: con comunicazioni luglio 2024.

Giuliana Corni, Grazia Bettelli, Matteo Zenatti. Viene aggiornato il libro soci.

I soci risultano attualmente i sedici citati in apertura di verbale e presenti.

Il Presidente Gianluigi Franchi Informa i presenti delle operazioni che si sono rese necessarie per l'iscrizione dell'Associazione La Tavola Armonica al RUNTS.

Viene letto il nuovo Statuto, adeguato alle attuali normative; viene adeguata la nuova sede dell'Associazione a Largo Marzabotto, 3 37126 Verona. Dopo alcune domande di chiarimento, il documento viene approvato con:

voti a favore: 16

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno.

Vengono illustrati i bilanci degli anni 2022 e 2023 redatti secondo le nuove indicazioni per l'iscrizione al RUNTS. I bilanci vengono approvati all'unanimità.

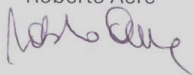
Vengono nuovamente effettuate le elezioni per le cariche sociali che risultano:

Gianluigi Franchi	Presidente
Claudio Bismara	Vicepresidente
Ornella Residori	Tesoriere
Roberto Aere	Segretario
Chiara Zocca	Direttore artistico

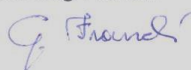
L'Associazione da adesso prende il nome di **La Tavola Armonica APS** (Associazione di Promozione Sociale).

L'assemblea straordinaria viene sciolta alle 21.30.

Il Segretario
Roberto Aere



Il Presidente
Gianluigi Franchi





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA TAVOLA ARMONICA

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "LA TAVOLA ARMONICA APS", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

L'Associazione ha sede legale in Largo Marzabotto n. 3 nel comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Finalità e Attività)

L'Associazione si propone, come finalità, la ricerca, l'interpretazione, la promozione e la diffusione di repertori musicali (vocali e strumentali) e letterari da proporre e realizzare in concerti e/o rappresentazioni ad organico variabile.

L'Associazione in particolare esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- ricerca, reperimento, visione, copiatura, trascrizione, studio critico ed elaborazione di testi musicali e letterari, con attenzione particolare al repertorio rinascimentale e barocco;
- organizzazione ed esecuzione di concerti e rappresentazioni;
- partecipazione ed organizzazione di corsi, conferenze, convegni e concorsi musicali;
- collaborazione con musicisti, musicologi, associazioni musicali e teatrali per attività culturali, concertistiche e didattiche;
- promozione di scambi con associazioni ed enti culturali sia italiani che esteri;
- realizzazione di registrazioni audio-video;
- pubblicazioni di materiali inerenti gli studi e gli interessi dell'Associazione e loro diffusione;
- promozione di attività didattiche volte a favorire progetti musicali nelle scuole;
- percorsi di formazione e aggiornamento per gli associati, riguardanti recitazione, dizione, vocalità cantata e parlata;
- conferimento di incarichi professionali.

L'attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

- (lettera i) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;
- (lettera d) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 4

(Ammissione degli associati)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 5

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alla vita dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 22;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere ratificata dall'Assemblea e comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato dimissionario è tenuto comunque, su richiesta del Consiglio Direttivo, a rispettare gli eventuali impegni già fissati dall'Associazione al momento delle dimissioni. L'associato dimissionario o allontanato è tenuto a restituire immediatamente l'eventuale materiale fornitogli e non può a nessun titolo vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART. 7

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Direttore Artistico;
- Organo di controllo, ove previsto;
- Organo di revisione, ove previsto.

Ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo e di revisione, i quali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, C.C., ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La qualità di dipendente dell'Associazione è incompatibile con l'assunzione di qualsiasi carica sociale all'interno della stessa.

ART. 9 (L'Assemblea degli associati)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto da inviare almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o messaggio elettronico spedito/divulgato al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato al controllo o alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 30 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

ART. 13 (Consiglio Direttivo – composizione e poteri)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Direttore Artistico e dal Segretario.
Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 (quattro) mandati.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure quando ne faccia richiesta un qualsiasi membro del Consiglio.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera o mail o messaggio elettronico o altro idoneo mezzo legalmente valido, da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I membri hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
Può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.
Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.
L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- propone eventuali regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica ai soci con mezzi idonei;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, corredandoli di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente o a consiglieri determinando i limiti di tale delega; può anche conferire procure "ad negotia" ad associati o a terzi per specifiche attività, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 14 (Consiglio Direttivo – decadenza del consigliere)

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 2) per scadenza del mandato;
- 3) per decesso;

4) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempimento agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale;

5) per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione;

A sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato un socio eletto dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi economici suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Il Consigliere decade automaticamente dalla propria carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive non debitamente giustificate.

ART. 15 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso, e svolge mansioni affidategli con delega dal Presidente.

ART. 17 (Il Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico è il responsabile dello sviluppo artistico dell'Associazione. Propone il piano delle attività in base all'indirizzo musicale e culturale dell'Associazione e approva eventuali suggerimenti o proposte provenienti dagli associati. Il Direttore Artistico non ha limiti di durata nella sua carica.

La carica di Direttore Artistico è compatibile con altre cariche del Consiglio Direttivo.

ART. 18 (Il Segretario)

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura gli affari correnti dell'Associazione, ne mantiene aggiornati i documenti e, d'intesa con il Presidente, promuove iniziative idonee all'affermazione dell'Associazione. La carica di Segretario è compatibile con altre cariche del Consiglio Direttivo.

ART. 19 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere ha in custodia, sotto la propria personale responsabilità, il patrimonio dell'Associazione, provvede alle spese, e alle operazioni finanziarie con potere di firma, redige la contabilità, che sarà sempre disponibile alla consultazione degli associati.

La carica di Tesoriere è compatibile con altre cariche del Consiglio Direttivo.

ART. 20 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo rimane in carica 3 anni e ai suoi membri, che sono rieleggibili, si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 21 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 22 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 23 (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente provenienti da quote associative, ove previste, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, avanzi di bilancio e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24 (Bilancio e Bilancio sociale)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini di legge.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 (Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 28 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 29 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, nonché le normative vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

